

L'obbligo per i mass media di oscurare immagini di persone in qualche modo coinvolte in fenomeni sui quali grava un pesante giudizio negativo della collettività

Il testo integrale¹

Corte di Cassazione, sezione V, sentenza 30 gennaio 2012 n.3721

La Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza in commento afferma l'obbligo per i mass media di oscurare i volti di mendicanti, immigrati o rom quando si abbinano ad articoli che parlano di criminalità o di piaghe sociali. Nel caso di specie proprio l'accostamento tra la fotografia della parte lesa ed il testo dell'articolo contiene una parte carica diffamatoria perché induce il lettore ad individuare la persona come emblema del disordine cittadino e come accattone forse anche legato ad ambienti malavitosi.



Inoltre, si continua a leggere in sentenza, quando per esigenze di cronaca si mostrano immagini di persone in qualche modo coinvolte in fenomeni sui quali grava un pesante giudizio negativo della collettività – vicende criminali, prostituzione, accattonaggio, ec. ecc. – al fine di evitare che si crei un preciso collegamento tra un fenomeno generale ed una specifica ed individuabile persona fisica ed evitare, quindi, la conseguente inevitabile ed inutile carica di disdoro personale, si usa **sgranare**, o comunque coprire, l'immagine del volto della persona ritratta per renderla non identificabile.

Sorrento 2 gennaio 2012.

Avv. Renato D'Isa

¹ Scaricabile e consultabile dal portale giuridico – Guida al Diritto
<http://www.diritto24.ilsole24ore.com/guidaAlDiritto/penale/sentenzeDelGiorno/2012/01/il-mass-media-deve-oscurare-il-volto-del-mendicante.html>